

dato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 10.

- 3 bis. La presentazione della candidatura è redatta su appositi modelli predisposti dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, nel rispetto del presente articolo e dell'articolo 9 della legge 108/1968 per le parti compatibili e **deve, in particolare, contenere l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura medesima, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.** Per l'accettazione della candidatura si applica in particolare il comma 8 dell'articolo 10 della presente legge.
4. *(Comma abrogato dall'art. 4, comma 4, della l.r. 21 ottobre 2019, n. 36)*
5. *(Comma abrogato dall'art. 4, comma 4, della l.r. 21 ottobre 2019, n. 36)."*

Note all'art. 5, comma 2

Per il testo del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), vedi nella nota agli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Busilacchi del 19 ottobre 2018, n. 246;
- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Maggi, Pergolesi, Fabbri, Giorgini del 23 gennaio 2019, n. 265;
- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Urbinati del 6 febbraio 2019, n. 269;
- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni del 6 marzo 2019, n. 272;
- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Bisonni del 5 aprile 2019, n. 277;
- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Traversini del 24 settembre 2019, n.306;
- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni del 8 giugno 2020, n. 367;
- Proposta della I Commissione assembleare permanente del 22 giugno 2020;
- Deliberazione approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 giugno 2020, n. 167.

Legge regionale 2 luglio 2020, n. 25 concernente:

Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica alla l.r. 76/1997)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) è inserito il seguente:

“Art. 11 bis (Sostenibilità ambientale)

1. La Regione attribuisce uno specifico criterio di priorità agli investimenti effettuati dalle aziende biologiche che nel ciclo produttivo e negli interventi di trasformazione utilizzano oli biodegradabili, così come individuati nel piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.”.

Art. 2

(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) non possono eccedere, limitatamente all'anno 2020, un periodo complessivo di venti settimane, anche non continuativo. La disposizione si applica anche alle vendite di liquidazione interrotte a seguito dei provvedimenti connessi con la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della normativa statale.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 25/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2018, n. 25 (Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione), dopo la parola “predispone” sono inserite le seguenti: “entro il 31 ottobre dell'anno precedente al periodo di attuazione”.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 25/2018 dopo la parola "regionale" sono inserite le seguenti: "entro il 31 dicembre successivo".
3. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 25/2018 è abrogato.

Art. 4

(Modifica all'articolo 4 bis della l.r. 4/2019)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20 febbraio 2019, n. 4 (Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche), introdotto dall'articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Restano a carico dell'amministrazione concedente i costi relativi alla manutenzione straordinaria dei beni demaniali oggetto della concessione, secondo quanto stabilito con apposito atto dalla Giunta regionale."

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 13/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19) è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse del fondo di cui al comma 10 trasferite ai Confidi sono utilizzate, in sede di prima applicazione, nel rispetto del seguente criterio di destinazione:

- a) 70 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) 30 per cento alla misura di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Eventuali rifinanziamenti del fondo potranno seguire quote diverse tra i due strumenti, sentite le organizzazioni imprenditoriali. Nessuna spesa di istruttoria o di associazione potrà essere pretesa dai Confidi anche nei confronti dei non associati per l'attuazione delle misure previste in questa legge fino al 31 dicembre 2020 o comunque fino alla conclusione delle attività conseguentemente avviate."

2. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020 le parole "euro 10.000,00" sono sostituite dalle parole: "euro 12.000,00".
3. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020 è sostituita dalla seguente:

"b) la durata del finanziamento può arrivare ad un massimo di settantadue mesi oltre ventiquattro mesi di preammortamento. Il TAEG bancario di riferimento massimo a cui applicare l'abbattimento è del 4 per cento nel caso di riassicurazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) o del 5 per cento in caso di assenza di tale riassicurazione. La copertura del costo degli interessi non potrà superare il 70 per cento del valore degli interessi attualizzato con un limite pari ai due terzi del contributo massimo ammissibile."

Art. 6

(Esercizio venatorio da appostamento fisso)

1. Le autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia relativi alla stagione venatoria 2019/2020 mantengono la propria efficacia fino alla conclusione della stagione venatoria 2020/2021, purché non subiscano alcuna modifica.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 provvede al versamento della relativa tassa di concessione entro e non oltre il 31 luglio 2020; la ricevuta del versamento è trasmessa ai competenti uffici della Giunta regionale, anche in modalità telematica, entro il 5 agosto successivo.

Art. 7

(Iscrizione all'ATC per l'anno 2020)

1. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è dovuta la maggiorazione per l'iscrizione all'ATC, ambito territoriale di caccia, oltre il 30 giugno, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); l'eventuale maggiorazione già riscossa alla data di entrata in vigore di questa legge è imputata dall'ATC alla quota di iscrizione dovuta per l'anno 2021.

Art. 8

(Zone addestramento cani - ZAC)

1. Le autorizzazioni rilasciate per le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile (ZAC) gestite dagli Ambiti territoriali di caccia mantengono la propria efficacia fino alla conclusione della stagione venatoria 2020/2021.

Art. 9

(Misure di semplificazione per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Le istanze e le comunicazioni per l'avvio dei procedimenti di cui al Titolo III bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per installazioni che non necessitano di altri titoli al di fuori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), sono presentate all'autorità competente di cui al comma 6 dell'articolo 7 del medesimo d.lgs. 152/2006. Gli esiti dei procedimenti, condotti in conformità al d.lgs. 152/2006, sono comunicati al SUAP competente per territorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Il provvedimento previsto dall'articolo 4 bis della l.r. 4/2019, come modificato da questa legge, è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 11

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 2 luglio 2020

Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Nota all'art. 2, comma 1**

Il testo dell'articolo 30 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è il seguente:

"Art. 30 (Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le tredici settimane.
2. Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al Comune.
3. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione.
4. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e in caso di cessazione di attività provvede d'ufficio all'ordine di chiusura dell'esercizio.
5. Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell'esercizio per un periodo di quindici giorni.
6. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, l'esercente non può richiedere l'apertura per la medesima attività nello stesso locale, se non sono decorsi cen-